

STATUTO

Associazione per la promozione della piazza finanziaria

Questo Statuto è stato esaminato, discusso e accettato durante l'Assemblea costitutiva del 24 febbraio 2011.

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO E MEZZI

1. Denominazione

Sotto la denominazione "Associazione per la promozione della piazza finanziaria", è costituita un'Associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero e secondo il presente statuto (di seguito denominata Associazione).

2. Sede

La sede dell'Associazione è a Vezia, presso l'Associazione Bancaria Ticinese.

3. Scopo

L'Associazione si propone in particolare di:

- favorire il trasferimento in Ticino di attività finanziarie ad alto valore aggiunto;
- sensibilizzare operatori chiave del mondo finanziario sui vantaggi del Ticino per lo sviluppo di attività economiche;
- formulare proposte di miglioramento delle condizioni quadro a livello cantonale e a livello federale nel settore finanziario.

4. Mezzi

L'Associazione si finanzia con la quota annua versata da ciascun membro, con eventuali contributi ulteriori da parte dei medesimi o di terzi.

L'Associazione non svolge un'attività commerciale propria e non ha scopo di lucro.

La sua responsabilità è limitata al proprio patrimonio sociale, rispettivamente alla quota annua versata dai membri.

MEMBRI E ORGANIZZAZIONE

5. Ammissione

Possono diventare membri dell'Associazione gli enti pubblici ticinesi nonché le persone giuridiche e fisiche e le associazioni di categoria attive o interessate alla promozione della piazza finanziaria ticinese.

La qualifica di membro è ottenuta con l'accettazione da parte del Comitato.

6. Dimissione ed esclusione

Cessa di far parte dell'Associazione chi dichiara di volerne uscire, chi rifiuta il pagamento dei contributi annuali dopo che sia trascorso un anno dalla scadenza dei medesimi e chi ne sia escluso.

Le dimissioni possono essere date soltanto per la fine dell'anno civile con un preavviso di tre mesi.

Per l'esclusione di un membro è necessaria la maggioranza assoluta dei membri.

7. Organizzazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale;
- il Comitato;
- l'Ufficio di revisione.

ASSEMBLEA GENERALE

8. Competenze

L'Assemblea generale è l'organo superiore dell'associazione ed esercita le seguenti competenze:

- nomina del Comitato;
- nomina dei revisori;
- approvazione degli orientamenti e degli indirizzi;
- approvazione dei conti e del rapporto di revisione;
- determinazione della quota annua;
- approvazione e modifica dello statuto;
- espulsione di soci;
- scioglimento dell'associazione;
- decisione su tutti i temi non espressamente attribuiti ad altri organi dell'Associazione.

9. Convocazione e rappresentanza

L'Assemblea è convocata dal Comitato, almeno una volta all'anno e di regola entro fine giugno.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con un preavviso di almeno 20 giorni con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Decisioni su temi che non figurano all'ordine del giorno possono essere adottate unicamente con l'assenso di tutti i soci presenti.

10. Diritto di voto

Ogni membro ha diritto a un voto.

11. Deliberazioni

L'Assemblea generale decide a maggioranza semplice dei presenti.

Per la revisione dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione o la fusione con un'altra associazione è necessaria la maggioranza dei 3/4 dei presenti.

COMITATO

12. Compiti e poteri

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Associazione ed esercita le seguenti competenze:

- ammette nuovi soci;
- cura il conseguimento dei fini statutari e l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- nomina al suo interno un presidente e un vice-presidente;
- ha la facoltà di attribuire a terzi mandati per consulenze strategiche e per la relativa messa in pratica;
- tiene la contabilità, allestisce il bilancio ed il conto economico annuali, che saranno chiusi al 31 dicembre di ogni anno, la prima volta al 31 dicembre 2011;
- trasmette annualmente al Consiglio di Stato un rendiconto sull'attività svolta.

Il Comitato si avvale del segretariato dell'Associazione Bancaria Ticinese.

13. Composizione

Il Comitato è formato da 5 a 7 membri, dei quali uno ciascuno in rappresentanza del Cantone e dell'Associazione Bancaria Ticinese. I membri sono eletti per 2 anni, sono sempre rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente.

14. Convocazioni e deliberazioni

Il Presidente convoca le sedute secondo necessità.

Se due membri di Comitato lo richiedono, il Presidente deve convocare il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta.

Il Comitato può validamente deliberare alla presenza di almeno 3 membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

L'Associazione è rappresentata con firma collettiva a 2 dal presidente e da un altro membro del Comitato.

UFFICIO DI REVISIONE

15. Designazione e compiti

Come revisori dei conti possono essere designati due soci o eventualmente un ufficio esterno specializzato.

I revisori esaminano i conti e riferiscono all'Assemblea.

I revisori sono eletti per un periodo di 2 anni e sono sempre rieleggibili.

DISPOSIZIONI FINALI

16. Destinazione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di scioglimento il patrimonio rimanente sarà devoluto a un ente di pubblica utilità con attività analoga.

17. Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore appena approvato dall'Assemblea costitutiva.

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi a Vezia il 24 febbraio 2011.

I soci fondatori:

Repubblica e Cantone del Ticino – Dipartimento delle finanze e dell'economia
Associazione Bancaria Ticinese
Città di Lugano
Città di Chiasso
Città di Locarno
Città di Bellinzona
Camera di commercio, dell'industria, dell'artigianato e dei servizi
Federazione Ticinese delle Associazioni di Fiduciari
Associazione Svizzera di Gestori di Patrimoni
Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino